

L. 4 mag. 1983, n. 184

Diritto del minore ad una famiglia^{1,2}

(G.U. 17 mag. 1983, n. 133, Sup.)

¹ Il titolo della legge è stato modificato dall'art. 1, L. 28 mar. 2001, n. 149. In precedenza, la legge titolava «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori».

Le norme processuali contenute nella L. 149/2001, che prevedono l'obbligatorietà della difesa tecnica delle parti interessate nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e nei procedimenti *de potestate*, sono operative dal 1° luglio 2007.

² Ai sensi dell'art. 50, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 149, le parole «tribunale per i minorenni» sono state sostituite, ovunque erano presenti con le parole «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie». Per la decorrenza v. nota 1, art. 2.

- 5-ter.¹** - 1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, con la finalità di monitorare il ricorso agli affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e di prevenire e ridurre situazioni di collocamento improprio presso istituti, in attuazione del superiore interesse del minore.
2. Nel registro di cui al comma 1 sono inseriti, su base provinciale, il numero dei minori collocati, nel territorio nazionale, presso famiglie affidatarie, in ciascuna comunità di tipo familiare e in ciascun istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, la denominazione delle comunità e degli istituti medesimi nonché il numero delle famiglie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza che sono disponibili all'affidamento o all'inserimento di minori ai sensi dell'articolo 2.
3. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri acquisisce periodicamente dalle regioni e dagli enti locali i dati numerici e le informazioni necessari all'esercizio delle funzioni a esso attribuite ai sensi del presente articolo, nel rispetto del principio della minimizzazione della raccolta di dati e della normativa sulla protezione dei dati personali, favorendo soluzioni tecnologiche improntate alla semplificazione degli adempimenti amministrativi.
4. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e di acquisizione dei dati ai sensi del presente articolo.

¹ Articolo ins. dall'art. 1, L. 17 mar. 2026, n. 37.

- 9-bis.¹** 1. Presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario è istituito un registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie, in comunità di tipo familiare e in istituti di assistenza pubblici o privati, comunque denominati.
2. Nel registro di cui al comma 1, in un capitolo speciale per ciascun minore, la cancelleria annota:
- a) la data e gli estremi del provvedimento che dispone il collocamento presso una famiglia affidataria ovvero presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, specificando se il provvedimento medesimo sia stato adottato ai sensi della presente legge ovvero ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, o degli articoli 330, 333 o 403 del codice civile, e indicando la famiglia affidataria ovvero la comunità di tipo familiare o l'istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, presso cui è avvenuto il collocamento del minore, non appena comunicato dai soggetti incaricati dell'esecuzione;
 - b) la data e gli estremi del provvedimento che dispone l'eventuale collocazione protetta del minore;
 - c) l'eventuale intervento della forza pubblica, con l'indicazione della motivazione;
 - d) la data e gli estremi del provvedimento che autorizza il minore agli incontri, anche in forma protetta, con i familiari;
 - e) la data e gli estremi del provvedimento di revoca o di modifica del collocamento del minore;
 - f) l'eventuale qualificazione del minore come portatore di bisogni speciali.
3. La cancelleria è responsabile della tenuta del registro di cui al presente articolo.

4. Al fine di monitorare adeguatamente i fenomeni di disagio sociale, anche riferiti a specifici contesti territoriali, i tribunali di cui al comma 1 comunicano trimestralmente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia i soli dati numerici relativi alle richieste e ai provvedimenti di cui al comma 2, lettera *a*).
5. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di istituzione e tenuta del registro di cui al comma 1 nonché quelle di acquisizione, trattamento e conservazione dei dati previsti dal presente articolo.

¹ Articolo ins. dall'art. 1, L. 17 mar. 2026, n. 37.